

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Veneto - I Sezione, 24 gennaio 2005, n. 188.

Le omesse o erronee indicazioni nei verbali relative a voti riportati costituiscono mere irregolarità, potendosi attingere i dati mancanti dalle tabelle di scrutinio.

Il divieto di apertura dei plichi, di cui all'art. 74, ultimo comma, del t.u. 570/1960 è riferito al solo plico delle schede valide di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del t.u. 570/1960.

Rientra nei poteri dell'Ufficio elettorale centrale convocare presidente e segretario del seggio per acclarare gli errori contenuti nei verbali.

Omissis.

Con il primo motivo egli deduce che, nelle sezioni 279 e 278 appartenenti al collegio uninominale ove era candidato, come si evince dai verbali, era stata omessa l'indicazione dei candidati e dei risultati, tanto che tali dati sono stati forniti dai presidenti e segretari di seggio, previa apposita convocazione, all'Ufficio elettorale centrale sulla base delle tabelle di scrutinio, incorrendosi, così, nella violazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 570/60 (omessa verbalizzazione) e, da parte dell'U.E.C., dell'art. 21 della legge 8 marzo 1951 n. 122 (ove si prevede che si sommano i voti risultanti dai verbali). Inoltre è stato violato l'art. 74 u. co. D.P.R. citato, poiché sono stati aperti i plichi sigillati provenienti dalle sezioni, che non possono essere aperti dall'Ufficio centrale per nessun motivo.

Altre gravi irregolarità sarebbero state commesse poi nella sezione 141 (ricompresa nel collegio ove era candidato il controinteressato) quanto alla redazione dei verbali, sempre in ordine alla omessa indicazione dei candidati e dei risultati, cui si è posto rimedio con la manomissione dei plichi, sulla base delle tabelle di scrutinio.

Omissis.

2 - Comunque sia, a prescindere da queste considerazioni, sta di fatto che, in relazione al primo mezzo di impugnazione, la giurisprudenza ritiene che le omesse o erronee indicazioni nei verbali costituiscono mere irregolarità, e che l'attingere i dati mancanti nei verbali dalle tabelle di scrutinio non configuri un vizio di legittimità (in tal senso si veda: Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1995 n. 591; idem, 17.2.1999 n. 167, confermativa di T.A.R. Napoli, Sez. II, 22.12.1995 n. 505; idem 7.3.2001 n. 1342).

Al riguardo, del resto, pare anche sostenibile la tesi del controinteressato in ordine al preteso divieto di apertura dei plichi contenenti le schede sancito nell'art. 74, u. co. del D.P.R. n. 570/60, nel senso che il plico cui si riferisce il divieto sia quello contenente le schede valide di cui all'art. 54, u. co. del medesimo D.P.R. n. 570/60, per effetto del richiamo da parte del penultimo comma dell'art. 74. In definitiva si può dire che le omissioni, il conteggio dei totali e le erronee indicazioni dei dati nei verbali sono stati chiariti legittimamente attingendo dalla tabella di scrutinio previa apertura dei plichi che le contenevano.

Legittimamente, inoltre, l'Ufficio centrale ha convocato presidenti e segretari dei seggi per acclarare gli errori, ciò che deve ritenersi rientrare nei suoi poteri (art. 74 D.P.R. n. 570/60).

Omissis.